



2025/1421

10.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/1421 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure di valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti dell'UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2019/1009 stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE. Un prodotto fertilizzante dell'UE può essere messo a disposizione sul mercato solo se ha superato efficacemente la procedura di valutazione della conformità applicabile di cui all'allegato IV di tale regolamento.
- (2) La procedura di valutazione della conformità applicabile ai concimi a base di nitrato di ammonio ad elevato tenore di azoto, descritta nel modulo A1 dell'allegato IV, parte II, comprende una prova di resistenza alla detonazione e cicli termici preliminari, che devono essere effettuati da un laboratorio scelto dal fabbricante e sottoposti alla supervisione di un organismo notificato. Dato che i concimi a base di nitrato di ammonio sono potenzialmente esplosivi, è importante che i risultati dei cicli termici e delle prove di resistenza alla detonazione siano affidabili. Solo i laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento dovrebbero pertanto essere ammissibili.
- (3) La procedura di valutazione della conformità descritta nel modulo D1 dell'allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 prescrive agli organismi notificati di effettuare audit periodici. Per i prodotti fertilizzanti contenenti materiali costituenti recuperati, la frequenza degli audit è collegata alla frequenza del campionamento dei materiali in uscita di cui all'allegato IV, che si traduce in un numero elevato di audit per i fabbricanti di materiali ad alto tonnellaggio, fino a un massimo di 48 audit all'anno. Per garantire la proporzionalità dell'obbligo di audit, la frequenza degli audit dovrebbe essere indipendente dalla frequenza di campionamento ed è opportuno stabilire una frequenza generale di un audit all'anno. In tal modo sarà agevolata la valutazione della conformità dei prodotti fertilizzanti circolari dell'UE contenenti materiali costituenti recuperati senza compromettere la sicurezza di tali materiali, in quanto i campioni continuerebbero a essere prelevati con la stessa frequenza.
- (4) Al fine di consentire un periodo di transizione per i fabbricanti, la modifica del modulo A1 dovrebbe applicarsi ai cicli termici e alle prove di resistenza alla detonazione sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1009.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV, parte II, del regolamento (UE) 2019/1009 è così modificato:

- (1) al MODULO A1 – CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE UFFICIALI DEL PRODOTTO, punto 4, è aggiunto il paragrafo seguente:
«I cicli termici e le prove di cui ai punti 4.3 e 4.4 sono effettuati in laboratori accreditati per tali attività da un organismo nazionale di accreditamento.»;

⁽¹⁾ GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj>.

- (2) al MODULO D1 – GARANZIA DI QUALITÀ DEL PROCESSO DI PRODUZIONE, punto 6.3.2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Per i materiali appartenenti alle CMC 3, 5, 12, 13, 14 e 15, secondo le definizioni di cui all'allegato II, l'organismo notificato effettua audit annuali. Inoltre, detto organismo preleva e analizza campioni del materiale in uscita con la seguente frequenza:».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 30 dicembre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
